

ATTO N. 1176

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 224 del 18/03/2013)

“NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 28/03/2013*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 28/03/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 224 DEL 18/03/2013

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto Relazione sul disegno di legge "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto", presentata dal Direttore Lucio Caporizzi

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Stefano Vinti avente ad oggetto: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 4 marzo 2013 comunicato con nota n.32912 del 05.03.2012;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria espresso con nota n.59 del 11.02.2013;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Stefano Vinti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto."

**RELAZIONE**

La Regione Umbria da sempre si è avvalsa delle competenze in materia di sicurezza costituzionalmente assegnate ed ha promosso iniziative finalizzate ad accrescere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza.

Nel novero di queste iniziative si è collocata la prima riflessione condotta nell'ambito di un gruppo appositamente costituito composto da tecnici regionali e tecnici che operano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi rappresentati dai lavori in quota, aveva il compito di proporre interventi e buone prassi da attuare al fine di prevenire e ridurre gli infortuni causati dalla caduta dall'alto.

Il frutto di questo lavoro è stato la predisposizione delle "Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto" approvate con deliberazione di giunta regionale n.1284 nell'ottobre 2011.

Nonostante il calo complessivo degli infortuni e delle morti sul lavoro registrate negli ultimi anni, la causa più rilevante di infortunio o di morte rimane comunque la caduta dall'alto.

La causa è da ricercarsi nella scarsa informazione e formazione degli operatori ed in una errata valutazione dei rischi da parte di chi ha la responsabilità degli interventi da realizzare in quota.

Alle sopra descritte cause si aggiunge il fatto che per manutenzioni di piccola entità salgono in copertura persone totalmente ignare dei rischi che corrono e delle buone prassi in materia di prevenzione.

Nel 2012 le ultime morti dovute a caduta dall'alto hanno riguardato semplici cittadini che si occupavano personalmente della manutenzione del proprio edificio in particolare per sistemazione della propria antenna o di parti del tetto o lucernari.

I soggetti interessati da questa fattispecie di infortunio, quindi non sono solo i lavoratori che in materia di tutela della salute e sicurezza e responsabilità ad esse connesse sono soggetti al D.Lgs.81/2008 "Testo unico per la sicurezza" ma anche semplici cittadini che sono interessati al fenomeno delle cadute dall'alto sia quando commissionano anche una minima manutenzione sulla copertura o sulla facciata del proprio edificio che quando lo eseguono in proprio.

Per agire efficacemente quindi si deve agire sull'informazione e sulla cultura dei cittadini umbri perché valutare o semplicemente avere cognizione del rischio è condizione necessaria non solo per chi ha la responsabilità degli interventi in quota, ma anche per tutti coloro, semplici cittadini, che salgono in copertura per le manutenzioni di piccola entità.

Obiettivo fondamentale della legge proposta è quello di promuovere con opportune azioni l'informazione e la cultura della sicurezza al fine di migliorare la percezione della salvaguardia della propria incolumità di chiunque esegua un'attività in quota.

Ne consegue che questa legge si rivolge ad una platea più vasta di quella a cui si rivolge il Testo Unico della Sicurezza che contiene norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ancora una volta quindi, la Regione Umbria si propone di cambiare la cultura in materia di sicurezza piuttosto che creare regole avulse dal contesto di chi opera

Durante la discussione affrontata in merito all'ambito di applicazione della legge ed alle sue finalità è emersa su proposta di alcuni rappresentanti di categorie che si occupano anche di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

luoghi di lavoro diversi dai cantieri edili come ad esempio quelli appartenenti al comparto industriale o al comparto agricolo l'esigenza di regolare le modalità di accesso in quota dei lavoratori dei suddetti comparti.

In considerazione del fatto che sussiste in generale l'esigenza di migliorare la sicurezza dei lavoratori che per qualsiasi motivo operano in quota, sviluppando diverse tematiche, quali ad esempio:

- la valutazione dei rischi connessi ai principali tipi di lavorazioni da effettuare in quota in relazione alle specifiche attività che vi si svolgono;
- definizione di elaborati tecnici di supporto a chi opera in quota;
- le modalità di informazione e formazione circa le misure preventive e protettive da osservare quando si lavora in quota;

si è rilevata la necessità di elaborare una proposta di legge regionale che integrasse le tutele già previste nel D.Lgs n.81/2008 rendendo tali tutele integrative uniformi su tutto il territorio regionale per tutti i lavoratori indipendentemente dal comparto in cui operino.

La norma quindi costituisce un impianto normativo che permetterà mediante successivi regolamenti attuativi di intervenire regolamentando le diverse attività che si svolgono in quota in vari comparti lavorativi.

In merito all'articolato della Disegno di legge si espone quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Stabilisce in particolare quali sono le azioni promosse e favorite dalla legge quali:

- a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro in piena attuazione del percorso seguito dalla Regione che collega strettamente le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro con la qualità del risultato conseguito in termini di prodotto e la regolarità contributiva dei lavoratori e quindi della legalità;
- b) interventi volti alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza ritenuta l'unica azione capace di incidere profondamente ed efficacemente sui comportamenti delle persone;
- c) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio perché alla base di qualsiasi scelta c'è la conoscenza approfondita dei fenomeni e la capacità di controllarli;
- d) particolare attenzione è rivolta agli interventi volti alla tutela della sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente.


L'importanza crescente attribuita all'individuazione di nuove fonti energetiche e ad altre attività di salvaguardia ambientale che avranno certamente un effetto positivo sull'ambiente a livello globale pongono però interrogativi sugli impatti che deriveranno dal punto di vista della sicurezza e della salute sul lavoro da queste nuove lavorazioni.

Per questa ragione la giornata mondiale 2012 per la sicurezza e la salute sul lavoro è stata dedicata al tema dei posti di lavoro verdi, i cosiddetti "green jobs", al fine di promuovere la sicurezza e la salute nella "economia verde".

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha avviato un progetto pluriennale di studio sui posti di lavoro verdi e sta elaborando una serie di possibili scenari per analizzare in che modo si svilupperà il lavoro nell'ambito dei "green jobs" e quali sfide ne deriveranno dal punto di vista della sicurezza e della salute sul lavoro.

Dal punto di vista regionale, la Giunta, nell'ambito della strategia comunitaria di riduzione dell'energia da fonti fossili, sta promuovendo l'utilizzo di fonti di energia alternativa quali, ad esempio, l'energia solare mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici e la realizzazione di serre solari.

In Umbria la copertura dell'edificio diventa perciò un luogo di lavoro, un cantiere che per le sue peculiarità possiede caratteristiche di rischio elevato e per tale motivo è un luogo il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

cui accesso deve essere permesso solo a chi è in grado di farlo in sicurezza evitando inutili e pericolosissimi «fai da te».

Art. 2 - (Ambito di applicazione)

Definisce l'ambito di applicazione che è costituito da qualsiasi attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.

Questo articolo che richiama l'articolo con cui il D.LGS. 81/2008 definisce il rischio rispetto all'altezza minima si rivolge però ad una platea più vasta dei soli lavoratori e lavoratrici.

Esclude comunque quelle attività per cui ci sono già a livello nazionale particolari norme in materia.

Art. 3 - (Attività di formazione e informazione)

Specifica che la Giunta al fine di assicurare un'adeguata qualità della formazione stabilirà gli standard formativi da applicare sia alla formazione rivolta ai lavoratori che per quella rivolta ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

Specifica inoltre che compito della Regione è quello di promuovere iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione in accordo con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza.

Art. 4 - (Norme regolamentari)

Stabilisce che mediante Regolamenti la Giunta regionale disciplina in particolare le attività inerenti l'edilizia, l'industria, l'agricoltura, nonché l'allestimento di strutture provvisorie funzionali allo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e per ogni altra forma di intrattenimento.

Art. 5 - (Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)

Stabilisce che al fine del raggiungimento delle finalità la Regione può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio oltre quelle già previste.

Art. 6 - (Norma finale)

Stabilisce i termini entro i quali i Comuni dovranno adeguare le proprie disposizioni regolamentari alle Norme regolamentari di cui all'art.4.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

Art. 1**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo n.117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto.


2. La presente legge promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, in particolare:

- a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro;
- b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza;
- d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

Art. 2**(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge si applica ad ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.

2. La presente legge non si applica ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse le attività di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e per ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.

Art. 3**(Attività di formazione e informazione)**

1. La Regione al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con la sottoscrizione di specifici accordi, promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.

Art. 4**(Norme regolamentari)**

1. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, in particolare per le attività inerenti l'edilizia, l'industria, l'agricoltura, nonché l'allestimento di strutture provvisorie funzionali allo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e per ogni altra forma di intrattenimento.

Art. 5**(Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)**

1. La Regione, nell'ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), promuove il


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall'alto.

2. La regione, al fine del raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio.

Art. 6
(Norma finale)


1. I comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 4 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 15/03/2013

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politica della casa: edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Programmazione delle opere pubbliche ed interventi diretti. Normativa in materia di LL.PP.
Infrastrutture tecnologiche immateriali. Mitigazione del rischio sismico e geologico.
Sicurezza nei cantieri. Sicurezza stradale."

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 15/03/2013

Assessore Stefano Vinti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Territorio, infrastrutture e mobilità

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, li 13/03/2013

IL COORDINATORE

DIEGO ZURLI

Perugia, li 26 MAR 2013

Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO